Regione Veneto - Ulss n. 20 Verona – Servizi Sociali

Convegno con i Familiari di Soggetti Deboli

LA TUTELA DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA , L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ED IL TRUST.

la proposta di legge che disciplina il trust in favore dei soggetti deboli privi del sostegno dei familiari (il c.d. «dopo di noi»)

Avv. Ernesto Mancini
ernesto.mancini@hotmail.it
Verona, 20 aprile 2016

INDICE DELLE SLIDE

1) L'amministrazione di sostegno : concetti introduttivi, atti che richiedono l'assistenza dell'amministratore di sostegno, soggetti che possono chiedere l'istituzione dell'amministratore di sostegno, il procedimento della nomina (dal ricorso all'atto di nomina e relativi contenuti). Altri aspetti rilevanti (slide da 3 a 39)

2) interdizione e inabilitazione ovvero gli istituti giuridici aventi ormai valore ed applicazione residuali (slide da 40 a 51)

3) fac simile : modulistica in uso (Tribunale di Verona) – (slide da 52 a 57)

4) casistica giurisprudenziale (slide da 58 a 94)

4.1 amministrazione di sostegno e situazione futura (slide da 59 a 62)

4.2 amministratore di sostegno e stati terminali di malattia, disposizioni anticipate di trattamento, trattamenti sanitari (slide da 63 a 72)

4.3 quando e necessaria la difesa tecnica nel procedimento per l'amministrazione di sostegno (slide da 73 a 75)

4.4 amministrazione di sostegno e stati vegetativi permanenti (slide da 76 a 83)

4.5 amministrazione di sostegno – fattispecie varie (slide da 84 a 94

5) amministratore di sostegno e convenzione di New York (slide da 95 a 98)

6) Il «trust» e «il dopo di noi»

disegno di legge approvato dalla camera dei deputati il 4 febbraio 2016, :disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

testo unificato c. 698 grassi, c. 1352 argentin, c. 2205 miotto, c. 2456 vargiu, c. 2578 binetti e c. 2682 rondini. come risultante dagli emendamenti approvati (slide da 99 a 126)

- 1) L’amministrazione di sostegno . concetti introduttivi, atti che richiedono l’assistenza dell’amministratore di sostegno, soggetti che possono chiedere l’istituzione dell’amministratore di sostegno, il procedimento della nomina (dal ricorso all’atto di nomina e relativi contenuti, altri aspetti rilevanti

- **CONCETTI INTRODUTTIVI**
- **Capacità giuridica**:
- è l'idoneità del soggetto ad essere **titolare** di diritti e di doveri.
- Si acquista con la nascita della persona . Non necessita della maggiore età.
- **Esempio**: diritto di proprietà, doveri fiscali, diritto al risarcimento del danno, diritti civili (studio, salute)
- **Capacità di agire:**
- è l'idoneità del soggetto a **compiere atti giuridici**.
- **Esempio**: stipulare un contratto: acquistare o vendere un immobile, ecc.
- Si acquista con il compimento della **maggiore età**

- **Il minore emancipato** :
- È il sedicenne che sia autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio .
- L'emancipazione comporta l'acquisto della capacità di agire **limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione**.
- Per gli atti di **straordinaria amministrazione** , deve essere invece autorizzato dal Giudice Tutelare ed assistito da un curatore.

- **RAPPRESENTANZA LEGALE**
- Ai genitori del minore o al tutore in mancanza di essi spetta la rappresentanza del minore

- **Ordinaria amministrazione**
- essi amministrano i beni di cui il minore sia proprietario (per averli, per esempio, ricevuti in eredità o in donazione),
- compiono, in suo nome, gli atti giuridici mediante i quali il minore acquista diritti od assume doveri (es.: danno in locazione i suoi beni, esigono i suoi crediti, ecc.) .
- **Straordinaria amministrazione**
- Sono tali quegli atti che incidono particolarmente sulla gestione del patrimonio del minore.
- I genitori possono compiere gli **atti di straordinaria amministrazione** (come alienare i beni del minore, o accettare o rinunciare eredità, contrarre mutui, ecc.) **solo per necessità od utilità evidente del minore** e previa **autorizzazione** del **giudice tutelare**

- **IL GIUDICE TUTELARE**

- Art. 344 cc : Presso ogni tribunale il Giudice Tutelare soprintende alle tutele ed alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

- Il Giudice Tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

- **LA PRIVAZIONE DELLA CAPACITA' DI AGIRE**

- **Art. 414 cc - L'interdizione giudiziale**:
- Il maggiore di età può trovarsi in uno stato di **abituale infermità mentale** che lo rende incapace di provvedere ai suoi interessi. In questi casi egli **può**, con **sentenza** essere interdetto, ossia **privato della capacità di agire**.

- **Art. 32 codice penale - L'interdizione legale**:
- Uno stato di interdizione , implicante la privazione della capacità di agire , è previsto dal codice penale (art. 32) per chi sia stato **condannato** all'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni

- **L'inabilitazione (privazione parziale della capacità di agire)**
- Lo stato di infermità mentale può **non essere** talmente grave da giustificare la totale privazione della capacità di agire : si fa luogo in questi casi alla **inabilitazione** e lo stesso tribunale a cui sia stata chiesta l'interdizione **dell'infermo di mente** , può ritenere più congruo limitarsi a dichiararlo inabilitato. (art. 418) .

- Possono essere inabilitati anche
- **i prodighi** ossia coloro che sperperano il loro patrimonio , coloro che fanno **abituale abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti se espongono sé o la famiglia a grave pregiudizio economico**.
- All'inabilitato è nominato un **curatore** : la sua posizione corrisponde a quella del **minore emancipato**

- **Interdizione giudiziale** :
- Art. 414cc: il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende **incapaci** di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò **è necessario per assicurare la loro adeguata protezione**.
- **In conseguenza**: totale incapacità di agire – non può compiere alcun atto – vi è la **rappresentanza legale** del tutore – vale sia per gli atti di **ordinaria che di straordinaria amministrazione** – riguarda persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai loro interessi. Gli interdetti sono rappresentati da un **tutore**
- **Inabilitazione**
- Art. 415cc -: il maggiore di età infermo di mente , lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione , **può** essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per **abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti** , espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici
- **Inabilitazione**: gli inabilitati hanno una parziale capacità di agire nel senso che possono compiere tutti gli atti di **ordinaria amministrazione**. Per quelli di **straordinaria amministrazione** devono essere **assistiti** da un **curatore** nominato dal Giudice Tutelare.

- **L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

- Art. 404 c.c
- **Amministrazione di sostegno**
- .. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione **fisica** o **psichica**, si trova nella **impossibilità**, **anche parziale o temporanea**, **di provvedere ai propri interessi**, può essere **assistita** da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

- Art. 409 c.c.
- **Effetti dell'amministrazione di sostegno**
- [I]. Il beneficiario **conserva la capacità di agire** per tutti gli atti che non richiedono la **rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno** (vedi slide successiva).

- [II]. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso **compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana**

- **QUALI SONO GLI ATTI CHE RICHIEDONO LA RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA O L'ASSISTENZA NECESSARIA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ?**
- Sono quelli che **indicherà il Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno** ai sensi dell'art. 405 c.c. comma 5 punti 3 e 4.
- A seconda dei casi e della gravità della infermità fisica o psichica il giudice stabilirà quali siano tali atti.
- Potrebbe infatti darsi che una persona sia solo **fisicamente impossibilitata** (es.: grave malattia fisica che la costringe alla ospedalizzazione permanente). In questo caso anche un atto di straordinaria amministrazione può essere direttamente compiuto dall'interessato (es.: vendita di un immobile) mentre **l'Amministratore di sostegno** potrà svolgere in nome e per conto del beneficiario **le attività della vita quotidiana e quindi della ordinaria amministrazione** quali potrebbero essere atti o istanze alla Pubblica Amministrazione (es.:richiesta di assistenza, anche sanitaria e di sussidi, oppure la presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale.)

- **Infatti:**
- **Art. 404 comma 5: Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:**
- **omissis**

- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- omissis

- **I VASI COMUNICANTI**
- Si può dunque parlare di **vasi comunicanti** fra le tre figure esaminate della **interdizione, della inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno** a seconda della gravità o meno della situazione.
- E ciò rammentando che :
- **L'interdetto** non ha alcuna capacità di agire
- **L'inabilitato** ha una capacità di agire parziale solo per gli atti di ordinaria amministrazione
- **Il beneficiario** dell'Amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire salvo i casi per i quali il Giudice Tutelare in relazione alla specifica situazione prevederà la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria .

COMMENTO

“Si può così evitare di ricorrere alla interdizione o alla inabilitazione considerata come una deminutio e quindi umiliante, sicché il soggetto, anziché essere un interdetto o un inabilitato, sarà un sostenuto - Gazzoni – Manuale di diritto Privato – Napoli 2004 pag. 138

Insomma si suole dire che tramite l’istituto dell’’Amministrazione di sostegno viene costruito un «vestito su misura» per l’interssato a seconda della sua specifica situazione senza dover fare ricorso ad istituti giuridici «rigidi» (come l’interdizione o l’inabilitazione» e per ciò stesso sovente inadeguati

- **Primo Test – Segnate la risposta giusta o, nel caso non ravvisiate risposte giuste , formulatela Voi**

- 1) La capacità giuridica e la capacità di agire sono la stessa cosa?

a) si

b) no

c) si, solo per gli anziani

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……..

- 2) L'interdizione legale è prevista:

a) per chi sia stato condannato all'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ai tre anni

b) per le persone che hanno superato gli 80 anni

c) per qualsiasi condannato per qualsiasi pena

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……..

3) La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi,

a) deve essere interdetta

b) deve essere inabilitata

c) può essere emancipata cioè compiere gli atti di ordinaria amministrazione

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……..

4) Il minore di età che si trova in uno stato di abituale infermità mentale che lo rende incapace di provvedere ai suoi interessi

a) può essere interdetto

b) deve essere interdetto

c) può essergli nominato un amministratore di sostegno

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……..

CRITERI DI SCELTA TRA INTERDIZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE - Cassazione civile sez. I 26/10/2011 n. 22332

- Per individuare l'ambito di applicazione della amministrazione di sostegno, deve tenersi conto in via prioritaria **del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario**,

- nel senso che ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti corrisponderà l'amministrazione di sostegno;

- **mentre si potrà ricorrere all'interdizione** quando si tratta di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno.

- **COMPLESSITA' DELLE DECISIONI E SCELTA TRA A.D.S. ED INTERDIZIONE**
- **Cassazione civile sez. I 26/07/2013 n. 18171**
- Non è viziata la decisione del giudice del merito che, nel prudente apprezzamento delle circostanze, abbia dichiarato l'interdizione di un soggetto, in luogo che applicare la disciplina dell'amministrazione di sostegno, avendo escluso la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisio-psichica del medesimo **(nella specie, ultranovantacinquenne), valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (caratterizzato anche da rilevanti partecipazioni azionarie).**
- **Tribunale Milano sez. IX 13/02/2013 n. 2058** In tema di amministrazione di sostegno, l'art. 404 c.c. prevede la nomina dell'amministratore a favore della persona che si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, **il che significa che l'impossibilità può essere anche totale**. Spetta quindi al giudice individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.

- **Tribunale Trani 21/05/2008**
- Qualora un soggetto si trovi in stato di assoluta, irreversibile incapacità di intendere e volere, per i mali e le menomazioni psicofisiche che lo affliggono, la cd. residualità dell'istituto della interdizione non può giustificare l'instaurazione della a.d.s. a tutela dell'interessato: il concetto dalla c.d. residualità non può scalfire l'idea della infungibilità dell'interdizione rispetto alla **a.d.s., istituto, quest'ultimo, impari, in caso di gravissima incapacità, ad assicurare al soggetto da proteggere la necessaria, integrale tutela, idonea a mettere quest'ultimo al riparo da ogni danno dopo che il giudice abbia condotto l'audizione dell'interessato e svolto una realistica valutazione delle sue condizioni e dei pericoli ad esse connessi.**

- **ART. 406 SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L'ISTITUZIONE DEL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.**
- [I]. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto **dallo stesso soggetto beneficiario**, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei **soggetti indicati nell'articolo 417.**
- ***art. 417***
- *[I]. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414* ***(interdetti)****e 415* ***(inabilitati)****, dal* ***coniuge****, dalla* ***persona stabilmente convivente****, dai* ***parenti entro il quarto grado****, dagli* ***affini entro il secondo grado****,* ***dal tutore o curatore*** *ovvero* ***dal pubblico ministero*** *[II]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [69, 712 ss. c.p.c.].*
- [II]. omissis

OBBLIGHI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

[art. 406 III]. I responsabili dei servizi sanitari e sociali **direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona**, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, **sono tenuti** a

- **proporre** al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407- o a **fornirne comunque notizia** al pubblico ministero.

- N.B: non è prevista formalmente una sanzione per l'inadempiente ma si ritiene(Cerasoli) che possa ravvisarsi una potenziale responsabilità nei casi in cui il soggetto debole a causa della mancata apertura dell'amministrazione di sostegno possa subire danni che si sarebbero potuti evitare (es.: circonvenzione di terzi a danni del soggetto debole). Ad avviso dello scrivente, infatti, la mancanza di una sanzione esplicita non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo poiché valgono le regole generali per cui la violazione di un obbligo comunque comporta sanzioni disciplinari, civili ed anche penali a seconda della gravità della omissione. In caso di responsabilità civile l potrebbe sussiste anche una condanna al risarcimento del danno.

- **ART. 407 PROCEDIMENTO**

- **CONTENUTO DEL RICORSO**
- [I]. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare
- le generalità del beneficiario,
- la sua dimora abituale,
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno,
- il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

- **AUDIZIONI, INFORMAZIONI, ACCERTAMENTI**
- [II]. Il giudice tutelare **deve sentire personalmente** la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
- [III]**. Il giudice tutelare provvede**, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione **provvede comunque sul ricorso**. Dispone altresì, anche d'ufficio, **gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione**.

- **POSSIBILI MODIFICHE/INTEGRAZIONI DEL DECRETO DI NOMINA**
- [IV]. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

- **INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO**
- [V]. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

- **Art. 408 Scelta dell'amministratore di sostegno**
- **Il criterio di scelta: interessi del beneficiario**
- [I]. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene **con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario**.
- L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

- **Soggetti preferiti ove nulla osti**
- Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, **ove possibile**,
- il coniuge che non sia separato legalmente,
- la persona stabilmente convivente,
- il padre, la madre,
- il figlio o il fratello o la sorella,
- il parente entro il quarto grado
- ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- **REVOCABILITA' DELLA NOMINA**
- [II]. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
- **NON DESIGNABILITA' DEGLI OPERATORI DEI SERV.SOC.**
- [III]. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
- **POSSIBILITA' DI NOMINARE ENTI**
- [IV]. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al **titolo II (persone giuridiche pubbliche . Persone giuridiche private, , associazioni, fondazioni)** al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 405 cc .Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

Durata dell'incarico e relativa pubblicità .

[I]. Il giudice tutelare provvede **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

[II]. omissis

[III omissis

[IV]. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio **i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio.** Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA

[V]. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1) delle **generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

2) della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;

3) **dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;**

4) **degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno**;

5) dei limiti, anche periodici, delle **spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;

6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve **riferire al giudice** circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

[VI]. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

ANNOTAZIONI E COMUNICAZIONE ALLO STATO CIVILE

[VII]. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno **devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.**

[VIII]. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, **all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario**. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

- **ART. 410 DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**
- **BISOGNI ED ASPIRAZIONI DEL BENEFICIARIO**
- [I]. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei **bisogni e delle aspirazion**i del beneficiario.
- **INFORMAZIONE AL GIUDICE TUTELARE E IPOTESI DI CONTRASTO COL BENEFICIARIO**
- [II]. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
- ***DURATA MASSIMA DELL'AdS ED ECCEZIONI***
- *[III]. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.*

NORME DELL'ESERCIZIO DELLE TUTELE APPLICABILI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ART. 374 AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE.

- **[I]. Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare**

- 1) **acquistare beni,** eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;

- 2) riscuotere **capitali**, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

- 3) accettare **eredità** o rinunciarvi , accettare **donazioni** o legati soggetti a pesi o a condizioni;

- 4) fare contratti di **locazione d'immobili oltre il novennio** o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;

- 5) **promuovere giudizi**, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi .

- **ART. 375 AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.**

- **[I]. Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale**
- 1) **alienare** beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento
- 2) costituire pegni o ipoteche;
  3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
  4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
  [II]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare

- **Art. 376 Vendita di beni.**
- [I]. Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo .
  [II]. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare

- **Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli**.
- [I]. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli **possono essere annullati** su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa

- **ART. 378 ATTI VIETATI AL TUTORE E AL PROTUTORE.**
- [I]. Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, **rendersi acquirenti** direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore
  [II]. Non possono prendere **in locazione** i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
  [III]. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti **possono essere annullati** su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [1425 ss.].
  [IV]. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare **cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore** [323].

- **ART. 379 GRATUITÀ DELLA TUTELA.**
- [I]. L'ufficio tutelare **è gratuito**.
  [II]. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, **se particolari circostanze lo richiedono**, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

- **Art. 380 Contabilità dell'amministrazione.**
- [I]. Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e **renderne conto ogni anno al giudice tutelare** .
  [II]. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

- **Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore.**
- [I]. Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore **con la diligenza del buon padre di famiglia** . Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
  [II]. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

- **ART. 383 ESONERO DALL'UFFICIO**.
- [I]. Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo

- **ART. 384 RIMOZIONE E SOSPENSIONE DEL TUTORE**.
- [I]. Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di **negligenza o abbia abusato dei suoi poteri**, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente .
  [II]. Il giudice non può rimuovere il tutore **se non dopo averlo sentito o citato**; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione

- **ART. 385 CONTO FINALE**.
- [I]. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi **il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare Questi può concedere una proroga**.

- **ART. 389 - REGISTRO DELLE TUTELE.**

- [I]. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere **l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore**

- [II]. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per **l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore**

Secondo Test – Segnate la risposta giusta o, nel caso non ravvisiate risposte giuste , formulatela Voi

4) Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno,

a) va annotato e comunicato allo stato civile

b) non va annotato e comunicato allo stato civile

c) va annotato al casellario giudiziario

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

5) Il Giudice del Tribunale che sovraintende alle tutele e alle curatele

a) è il giudice istruttore

b) è il giudice penale

c) è il pubblico ministero

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

6) l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario

a) è indicato nella procura generale

b) non è indicato nell'atto di nomina dell'Amministratore di sostegno

c) non è indicato in alcun atto

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

7) gli atti di straordinaria amministrazione per il minore

a) possono essere compiuti dai rappresentanti legali

b) non possono essere compiuti dai rappresentati legali

c) possono essere compiuti dai rappresentanti legali solo per necessità od utilità evidente del minore e previa autorizzazione del pubblico ministero

d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

- **8) L’interdetto**
- a) ha una limitata capacità di agire
- b) ha una normale capacità di agire
- c) non ha alcuna capacità di agire
- d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

- **9) I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno,**
- a) sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero
- b) hanno facoltà di proporre quanto sub a
- c) propongono quanto sub a al Sindaco quale autorità sanitaria locale
- d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

- **10) Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.**
- a) no
- b) si
- c) solo il Tribunale può modificare o integrare quanto deciso dal Giudice Tutelare
- d) nessuna risposta è giusta ; la risposta giusta è……

2) Interdizione e inabilitazione ovvero gli istituti giuridici aventi ormai valore ed applicazione residuali

- **INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE**
- **Art. 414 Persone che possono essere interdette** (1).
- [I]. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni **di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi**, sono interdetti quando ciò è necessario **per assicurare la loro adeguata protezione.**

- **Art. 415 Persone che possono essere inabilitate.**
- [I]. Il maggiore di età **infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può** essere inabilitato
- [II]. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o **per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti**, espongono sè o la loro famiglia a gravi **pregiudizi economici**.

- [III]. Possono infine essere inabilitati il **sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente**, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi (1).

- **Art. 417 cc :Istanza d'interdizione o di inabilitazione.**

- [I]. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [II]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

- **Art. 418 - Poteri dell'autorità giudiziaria**.

- [I]. Promosso il giudizio **d'interdizione**, può essere dichiarata anche d'ufficio **l'inabilitazione** per infermità di mente

- [II]. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, **il pubblico ministero** fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria

- [III].Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare **l'amministrazione di sostegno**, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice compentente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo405 (1).

- **Art . 419 - Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.**
- [I]. Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto **all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando** [714 c.p.c.].

- [II]. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un **consulente tecnico**. Può anche d'ufficio disporre i **mezzi istruttori utili** ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.

- [III]. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un **tutore provvisorio** all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando

- *420 internamento definitivo in manicomio* ***(norma abrogata dalla legge 833/78)***

- *La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta con lo stesso provvedimento con il quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata.*

l

- **Art. 423 - Pubblicità.**
- [I]. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente **annotati** a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita

- **Art. 424 - Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.**
- [I]. **Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati** si applicano rispettivamente alla **tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.**

- [III]. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408 (1).

- **Art. 425 -Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.**
- [I]. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [397] soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [2198]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [2203 ss.].

- **Art. 426 Durata dell'ufficio**.
- [I]. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti (1).

- **Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato**.

- [I]. Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione** possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, **o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (1).

- **Annullamento degli atti**
- [II]. Gli atti compiuti dall'interdetto **dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa** Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
- [III]. Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa **gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato,** senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione .
- [IV]. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

- **Art. 428 - Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.**
- [I]. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, **incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.**
  [II]. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il **pregiudizio** che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, **risulta la malafede dell'altro contraente.**
  [III]. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto .
  [IV]. Resta salva ogni diversa disposizione di legge .

- **Art. 429 - Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione**.
- [I]. Quando **cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione**, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero .
  [II]. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. **Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.**
  [III]. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia **assistito dall'amministratore di sostegno**, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare (1).

- **Art. 430 Pubblicità.**
- [I]. Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo 423.

3) FAC SIMILE : MODULISTICA IN USO (TRIBUNALE DI VERONA)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Sede principale: 37122 Verona - Corte Giorgio Zanconati 1
3° ingresso - 1° piano - stanza B 13
tel. 045/8084229-fax. 045/8084230
Sezione distaccata di Legnago: 37045 Legnago - Piazza San Martino, 15
tel. 0442600506 - fax 0442600393
Sezione distaccata di Soave: 37038 Soave - Via Camuzzoni, 1
tel. 0457680042 - fax 0456190358

RICORSO PER L'ISTITUZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
(artt. 404 e ss. C.c.)

AL SIG. GIUDICE TUTELARE
presso il Tribunale di Verona

Il /la sottoscritto/a ricorrente: Cognome /Nome
nato/a a il
e residente in via/piazza n°
tel./cell. fax e-mail:
nella sua qualità di (indicare la relazione col beneficiario)

CHIEDE

l'applicazione della misura di protezione dell'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ai sensi della legge n.6/2004

per il /la Sig. Cognome /Nome
nato/a a il
e residente in via/piazza n.
attualmente domiciliato in/presso

<u>indica come AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:</u>

il/la Sig. Cognome /Nome
nato/a a il

e residente in _____ via/piazza _____ n. _____

tel./cell. _____ e-mail: _____

nella sua qualità di (indicare la relazione col beneficiario) _____

indica inoltre i nomi e gli indirizzi dei parenti stretti: (genitori, figli, fratelli, coniugi)

N.B: La comunicazione di ulteriori parenti sarà richiesta dal Magistrato se ritenuto necessario.

_____

Il sottoscritto si impegna ad informare detti parenti dell'udienza fissata dal Giudice Tutelare, inviando il provvedimento del giudice tramite raccomandata A/R, e fornirà prova di averli informati nel corso dell'udienza stessa esibendo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate.

A sostegno della presente richiesta, il ricorrente, con riferimento all'esperienza di vita quotidiana ed alle relazioni sociali, sanitarie, psicologiche ed evolutive, indica:

A) le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo: _____

B) le azioni che il beneficiario è grado di compiere solo con l'assistenza di un amministratore di sostegno: _____

D) le principali spese e i principali bisogni della persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno:

_____

A corredo dell'istanza produce:

- Fotocopia documento d'identità del beneficiario e del richiedente.
- Documentazione sulle condizioni di salute del beneficiario.

- Busta affrancata completa di nome e indirizzo della persona proposta come Amministratore di Sostegno
- **1(una)** marca da bollo del valore di **Euro 10,62** (salvo integrazione, che sarà richiesta dalla Cancelleria di volontaria Giurisdizione in caso di provvedimento che superi le 4 facciate).
- **1(una)** marca da bollo del valore di **Euro 8**
- **(solo nel caso non venga fornito l'indirizzo e-mail o il numero di fax del richiedente)** busta affrancata completa di nome e indirizzo del richiedente e 1 (una) marca del valore di Euro 1,32.

Verona lì

Firma del richiedente

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Sede principale: 37122 Verona - Corte Giorgio Zanconati 1
3° ingresso - 1° piano - stanza B 13
tel. 045/8084229-fax. 045/8084230
Sezione distaccata di Legnago: 37045 Legnago - Piazza San Martino, 15
tel. 0442600506 - fax 0442600393
Sezione distaccata di Soave: 37038 Soave - Via Camuzzoni, 1
tel. 0457680042 - fax 0456190358

AL GIUDICE TUTELARE

Amministrazione di sostegno n.

Beneficiario: Cognome / Nome

residente in/presso

RELAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

DAL AL

Il sottoscritto: Cognome / Nome

Residente in

tel./cell. email:

in qualità di amministratore di sostegno del beneficiario indicato in epigrafe relazione quanto segue:

1. Notizie sullo stato psico-fisico del beneficiario:

2. Attuale consistenza patrimoniale del beneficiario:

a - Beni immobili:

b - Libretti bancari per importo di €.:

c - Titoli per importo di €.:

d - Altro:

3. Stato patrimoniale del beneficiario

a - ENTRATE

Incassi per pensioni	€.	
Interessi	€.	
Altro		€.
TOTALE	€.	

b - USCITE

Spese di mantenimento		
(Vitto e vestiario)	€.	
Rette per casa di riposo	€.	
Spese badante/ personale sanitario	€.	
Altro		€.

c - RIEPILOGO

Entrate	€.
Uscite	€.
Residuo	€.

Verona, lì

Firma

VISTO:

- **4) CASISTICA GIURISPRUDENZIALE**

- **4.1 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E SITUAZIONE FUTURA**

- **Una persona può proporre ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per una situazione futura in cui dovesse trovarsi nelle condizioni di beneficiario ? Può anche designarlo ?**
- **Art. 408 cc**
- Scelta dell'amministratore di sostegno (1).
- [I]…….. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. ….
- **Tribunale Modena sez. II 23/12/2008**
- La nomina di un a.d.s. è legittima anche quando la persona richiedente la nomina non sia ancora in uno stato patologico o di difficoltà che ne determini l'inabilità totale o parziale ai sensi e per gli effetti della l. 9 gennaio 2004 n. 6.
- **Tribunale Pistoia 08/06/2009**
- Non può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia, su designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, nell'espressione del diniego ad eventuali e future terapie sanitarie.
- **Tribunale Firenze 22/12/2010**
- L'amministratore di sostegno può essere nominato dal giudice su richiesta del beneficiario anticipatamente rispetto al momento in cui questi dovesse averne effettivamente bisogno per l'esercizio dei propri diritti.

- **Cassazione civile sez. I 20/12/2012 n 23707**
- L'art. 408 c.c., il quale ammette la designazione preventiva dell'amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, **mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, è espressione del principio di autodeterminazione della persona,** in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, ed attribuisce quindi rilievo al rapporto di fiducia interno fra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimerne le intenzioni in modo vincolato.
- Nondimeno, **non è legittimata a proporre il ricorso** per la nomina dell'amministratore di sostegno in proprio favore la persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l'attivazione della procedura la sussistenza della condizione attuale d'incapacità, in quanto l'intervento giudiziario non può essere che contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto

- **Il beneficiario ha chiesto il sostegno, ha indicato la persona da nominare e i bisogni concreti da soddisfare. Tutto ciò è condizione necessaria per la nomina ?**
- Autorità: Cassazione civile sez. I 25/10/2012 n. 18320
- La valutazione della congruità e conformità del contenuto dell'amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario appartiene all'apprezzamento del giudice di merito, il quale deve tenere conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell'interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l'interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. **Non costituisce condizione necessaria** per l'applicazione di tale misura la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o accettato il sostegno ovvero abbia indicato la persona da nominare o i bisogni concreti da soddisfare.

- **4.2 AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E STATI TERMINALI DI MALATTIA, DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO, TRATTAMENTI SANITARI**

- **Il beneficiato può chiedere che l'Ads eviti ogni forma di accanimento terapeutico**
- **Tribunale Modena sez. II 23/12/2008**
- La persona assistita, de presenti o de futuro, da un a.d.s**. ha diritto di ottenere che quest'ultimo impedisca ai sanitari ogni forma, anche minima, di accanimento terapeutico**, dovendo essi limitarsi solo alle cc.dd. terapie del dolore ed alla erogazione di cure palliative, con l'ausilio, occorrendo, anche di farmaci oppiacei.
- **Tribunale Modena 05/11/2008**
- **Va accolto il ricorso presentato da persona capace di agire per la nomina di un amministratore di sostegno con l'incarico di compiere, in nome e per conto del beneficiario e per l'ipotesi che il medesimo versi nelle condizioni di incapacità, i seguenti atti:** negazione di consenso ai sanitari coinvolti a praticare alla persona trattamento terapeutico alcuno e, in specifico, rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusioni di sangue, terapie antibiotiche, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiali; richiamo ai sanitari dell'obbligo di apprestare alla persona, con le maggiori tempestività, sollecitudine ed incidenza ai fini di lenimento delle sofferenze, le cure palliative più efficaci compreso l'utilizzo di farmaci oppiacei.

- **Il coniuge ads di malato terminale può negare il consenso a trattamenti sanitari invasivi e permanenti che impediscano una normale vita di relazione ?**
- **Tribunale Firenze 22/12/2010**
- In relazione alla perdita della capacità autodeterminativa del beneficiario nel caso in cui il medesimo sia affetto da malattia allo stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione, **il coniuge del beneficiario è autorizzato, in qualità di amministratore di sostegno, a negare il consenso ai sanitari che lo richiedano al fine di praticare un qualsiasi trattamento terapeutico,** ivi compresi, secondo quanto riportato nel decreto, la rianimazione cardiopolmonare, la dialisi, la ventilazione e l'alimentazione forzata e artificiale; e a richiedere sempre ai sanitari l'apprestamento delle cure palliative più efficaci per annullare ogni sofferenza, compreso l'uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita del beneficiario.

- **Designazione AdS e testamento biologico**
- **Tribunale Modena 05/11/2008**
- La disposizione dell'art. 408, comma 2, c.c. come novellato dalla l. n. 6 del 2004, secondo cui l'amministratore di sostegno **può essere designato dallo stesso interessato,** in previsione della propria eventuale futura incapacità, **mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata**, ha la sua ratio incentrata sulla tutela della persona e delle sue esigenze esistenziali; il ché conferma **la constatazione che l'amministrazione di sostegno sia, nell'attualità, l'istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l'ipotesi di incapacità che vanno usualmente sotto il nome di testamento biologico**.
- In tema di nomina di amministratore di sostegno, l'art. 406 c.c. nell'attribuire, legittimazione attiva "allo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato", fa intendere che, nella normalità dei casi (la congiunzione "anche" è rivelatrice), **il ricorso possa essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire sicché, nel coordinamento col disposto dell'art. 408 c.c., costui può legittimamente lasciare disposizioni relative ai trattamenti sanitari**, volte, tra l'altro, ad escludere trattamenti salvifici artificiali che lo mantengano vegetativamente in vita, da praticare sul suo corpo, per l'ipotesi di futura incapacità.

- **segue**
- **Cassazione civile sez. I 20/12/2012 n. 23707**
- La figura dell'amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa …….. **L'intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al manifestarsi dell'esigenza di protezione del soggetto,** dunque della situazione d'incapacità o infermità da cui quell'esigenza origina, che, secondo il contesto normativo di riferimento, rappresenta presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi soli effetti **(nella specie, la Corte ha respinto la richiesta di una donna di nominare preventivamente l'amministratore di sostegno da lei indicato in una scrittura privata autentica e destinato a fungere da garante per il rispetto del testamento biologico da lei predisposto).**

- Segue
- **Tribunale Prato 08/04/2009**
- Nell'attualità l'amministrazione di sostegno è l'istituto più appropriato per esprimere le disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per l'ipotesi di incapacità che vanno sotto il nome di testamento biologico
- **Tribunale Firenze 22/12/2010**
- L'amministrazione di sostegno, come disciplinato dal codice civile dopo la l. n. 6 del 2004, è l'istituto più appropriato per esprimere le disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari.

- **Tribunale Modena 13/05/2008**
- Qualora il coniuge ed i figli di donna affetta da non lievi sofferenze psicofisiche per gravissima, irreversibile, progressiva infermità allo stato quasi terminale, aderiscono alla richiesta, avanzata dal responsabile dell'ufficio tutele di un'Azienda Usl, di procedere alla nomina di un amministratore di sostegno in favore della persona malata, individuato, come da concorde indicazione della prole, nel coniuge dell'inferma, che accetta tale incarico, il g.t. non può esimersi dalla nomina richiesta,attribuendo all'amministratore il potere-dovere di negare, in nome e per conto del soggetto malato, l'autorizzazione ai sanitari per procedere a più impegnative, dolorose, quanto del tutto vane, terapie invasive **allorché le condizioni della malata dovessero, com'è certo, peggiorare ulteriormente**; **e ciò in esecuzione di esplicite, chiare, reiterate volontà della paziente, volontà da lei manifestate al coniuge ed ai figli e confermate da lei personalmente, oltre ogni ragionevole dubbio, al g.t. accorso al suo capezzale.**

- **Tribunale Palermo 09/12/2009**
- Qualora persona incapace di intendere necessiti di intervento chirurgico ritenuto vitale, ma non sia in grado di esprimerlo, **il giudice tutelare, su indicazione dei sanitari provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno** affinché esprima detta volontà nell'interesse del beneficiario, anche in relazione alle ulteriori ordinarie attività di natura sanitarie che si dovessero rendere necessarie per salvaguardarne la salute, il tutto previa informazione al giudice tutelare.

- **AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E ASSUNZIONE FARMACI**

- **Tribunale Venezia , 16/05/2011**
- Se non sussistono pericoli per l'incolumità del beneficiario, il Giudice tutelare non può prevedere che l'amministratore di sostegno imponga allo stesso l'assunzione di farmaci, dovendosi rispettare la volontà dell'incapace.

- **Tribunale Bologna 04/06/2008**
- La costante, massima flessibilità caratteristica dell'a.d.s. consente che a tale istituto possa farsi validamente ricorso per il compimento di un solo atto e per una durata predeterminata anche breve: impedire che al beneficiario, che sta per operarsi, vengano praticate trasfusioni ematiche, da lui in ogni caso rifiutate anche se dovessero apparire necessarie per mantenerlo in vita.

- **4.3 QUANDO E NECESSARIA LA DIFESA TECNICA NEL PROCEDIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

- **Il procedimento per la nomina dell'Amministratore di sostegno richiede il ministero del difensore ?**

- **Cassazione civile sez. I 29 novembre 2006 n. 25366**
- **NO**
- Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore **nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore**;
- **SI**
- necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, **incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.**

- **QUANDO E' NECESSARIA LA DIFESA TECNICA**
- **Cassazione civile sez. I 20/03/2013 n. 6861**
- Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, **non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti**, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore;
- **necessita, per contro, detta difesa tecnica** ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.

- **4.4 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E STATI VEGETATIVI PERMANENTI**

- **ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SU SVGP E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – Tratti da Tribunale di Varese, Decreto 17 novembre 2009 (Giudice Tutelare Buffone)**
- **ESCLUSIONE DELL'AMM.RE DI SOSTEGNO AI CASI SVGP**
- Un primo orientamento giurisprudenziale esclude l'applicabilità dell'amministrazione di sostegno ai casi di patologie totalmente e permanentemente invalidanti adducendo diversi argomenti che così si possono sintetizzare:
- 1) l'art. 409, comma I, c.c.[4], nel prevedere che il beneficiario dell'amministrazione conservi la «capacità di agire» per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, **presuppone che l'amministrato conservi un nucleo minimo di attività da poter porre in essere da solo, sicché questi è soggetto di norma capace, la cui sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di alcuni atti determinati;**
- 2) la previsione dell'art. 409, comma II, c.c.[5], stabilisce espressamente che il beneficiario può «in ogni caso» - e dunque a prescindere dalle specifiche limitazioni stabilite dal decreto - compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: **si tratta di grimaldello normativo che non si adatta alla condizione dei soggetti totalmente incapaci, come quelli in SVP;**

- 3) la norma di cui al primo comma dell’art. 410 c.c.,[6] impone all’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, di tener conto dei bisogni e delle «aspirazioni» del beneficiario, **presuppone che quest'ultimo debba poterle esprimere[7];**
- 4) ancora più chiaramente, il comma II dell’art. 410 c.c. prevede che l’amministratore di sostegno debba tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: **orbene, non appare immaginabile una anche minima forma di comunicazione tra beneficiario e amministratore ove il primo versi in stato di coma;**
- 5) quanto alle norme di procedura, l’art. 407, comma II, c.c. prevede espressamente che il Giudice Tutelare adito abbia l’obbligo di «sentire» la persona cui il procedimento si riferisce e di tenere conto «dei bisogni e delle richieste» di questa, così ipotizzandosi – come scritto in dottrina – **“una sorta di dialogo tra il Giudice e la persona amministranda, attività processuale diversa dall'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando ex art. 714 c.p.c., che comporta (o può comportare) la presa d'atto di una condizione”.**

- **3.2 ORIENTAMENTO FAVOREVOLE ALL'ADS IN CASO DI SOGGETTO IN SVP**
- **Un orientamento opposto al precedente (e maggioritario)** reputa, invece, che l'amministrazione di sostegno possa configurarsi anche a favore di soggetti in stato comatoso. Alle argomentazioni del primo orientamento, si replica che:
- 1) la capacità di agire che l'amministrato mantiene è quella legale, non necessariamente quella naturale;
- 2) l'art 404 c.c. individua il beneficiario in ogni persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità **anche** parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi: ciò vuol dire possono essere amministrate anche persone che, per effetto di una infermità, sono nell'impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi;
- 3) le norme che richiedono la presa di conoscenza delle aspirazioni e dei bisogni del consentono al Giudice Tutelare di ricavare tali dati dal complesso dell'istruttoria che egli è tenuto a compiere (con ampi poteri officiosi) **e quindi anche dalle dichiarazioni dei parenti, o degli assistenti sociali.**

- **Tra le pronunce che hanno applicato l'amministrazione di sostegno a soggetti in stato vegetativo v**.: Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 4.11.2005[8] e, più di recente, Trib. Trieste, 2 luglio 2008[9].

- La giurisprudenza in esame (in particolare, v. Tribunale Bologna, sez. I civile, sentenza 3 ottobre 2006 n. 2288) fonda le sue conclusioni sull'indirizzo espresso dal giudice di legittimità con la sentenza Cass., sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584. In tale decisione, il Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace.

- **Secondo la Suprema Corte** occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, "ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno". Sicché, conclude la Corte, «l'amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura».

- **ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SU SVGP E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO –Tribunale di Varese, Decreto 17 novembre 2009 (Giudice Tutelare Buffone)**
- Orbene: per il soggetto in SVP viene di certo in rilievo un'attività complessa formata da una pluralità di direzioni (v. sub. a) semplicemente perché il rappresentante dell'incapace dovrà porre in essere ogni attività per conto e nell'interesse del pupillo (vuoi di gestione del patrimonio, vuoi di cura della persona). Vi è, allora, un'aporia logico-giuridica tra amministrazione di sostegno (che presuppone alcuni e determinati compiti) e tutela della persona vegetativa (che presuppone l'affidamento di tutti i compiti). Va, ancora, considerato che l'amministratore di sostegno (proprio per le finalità dell'istituto), come si è scritto autorevolmente in dottrina, non si sostituisce al beneficiario, ma sceglie con lui, verso il suo best interest. Ciò vuol dire che, salvo la previsione eccezione dell'art. 411, ult. comma, c.c., il beneficiario conserva l'esercizio uti singuli dei diritti personalissimi e, in particolare, la propria autodeterminazione terapeutica, su cui il rappresentante può incidere, ma caso per caso e, in genere, con l'intermediazione del giudice tutelare. Ma tale tutela non appare adeguata al cospetto del soggetto in SVP per il quale vi è costante e continua esigenza di un vero e proprio sostituto nelle scelte terapeutiche, alla stregua della teoria del substituted judgement.

- Alla luce delle considerazioni che precedono, a parere di questo giudice tutelare, l'amministrazione di sostegno **non appare adeguata al caso di specie, non potendo trovare applicazione nelle ipotesi di Stato Vegetativo e nelle ipotesi di coma, posto che la misura più idonea, in tali casi, è l'interdizione**.
- Ciò non si traduce nell'apporre "un marchio" a tali soggetti: a prescindere dal fatto che questi non hanno neanche modo di percepire la misura applicata, è sufficiente il rilievo per cui, **nella rinnovata concezione della protezione dell'incapace, ogni strumento di tutela è servente alla dignità della persona umana**, quale "misura di protezione" e che come tale, ogni misura prevista, anche l'interdizione, va socialmente allontanata dalla vecchia concezione di elemento di disistima sociale.

- **4.5 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – FATISPECIE VARIE**

- **Amministratore di sostegno e proposizione di querela**

- **Cassazione penale sez. IV 08/05/2012 n. 32338**
- È valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate.

- **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E RETE FAMILIARE**
- Tribunale Busto Arsizio 12/10/2011
- L'attivazione della amministrazione di sostegno presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità "latu sensu" intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e **che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare, ove** non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di "incapacità" ma impone, piuttosto, una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà.

- **Amministratore di sostegno e limitazioni fisiche**

- **Tribunale Prato : 04/12/2010**
- La procedura di amministratore di sostegno può essere utilizzata anche in presenza di mere limitazioni fisiche, quando esse incidano sulla possibilità di provvedere alla cura dei propri interessi **(nella specie, la ricorrente aveva perso la capacità di vedere da vicino).**

- **AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E RAPPORTI COI VICINI**
- Autorità: Tribunale Varese 18/06/2010 -
- Ritenuto che il destinatario delle misure di protezione, ex l. 9 gennaio 2004 n. 6, dell'adulto in difficoltà non è necessariamente solo il soggetto infermo per effetto di una, più o meno grave, patologia fisica o psichica, ma anche il soggetto semplicemente "vulnerabile" o "debole" (come da terminologia comunitaria ed internazionale, alla quale anche il giudice italiano deve fare riferimento); ritenuto, altresì, che i compitidell'a.d.s. non riguardano solo gli interessi sanitari o patrimoniali del beneficiario, ma possono attenere anche al libero esercizio delle sue facoltà e dei suoi non illeciti comportamenti ed abitudini, per cui il concetto di persona "priva di autonomia" nell'espletamento degli atti e delle funzioni di vita quotidiana non va inteso solo in senso fisico-statico, ma anche in senso giuridico-dinamico, e versa, quindi, in stato di bisogno e di assistenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla l. n. 6 del 2004, non solo il soggetto più o meno fisicamente impedito, o, più o meno, psichicamente disturbato, ma ogni soggetto che, per una ragione non necessariamente patologica, non è nella condizione di assumere ed attuare liberamente le proprie opzioni e scelte di carattere domestico ed esistenziali;

- ritenuto, infine, quanto precede, va nominato un a.d.s. ad un soggetto anziano, gravato da non poche e non lievi infermità fisiche e costretto a deambulare con l'ausilio di stampelle canadesi od in carrozzella, ma nel pieno possesso delle facoltà mentali e dotato anche di grande pazienza ed equilibrio nei rapporti con i terzi, qualora il soggetto "de quo" - malgrado ogni suo atto di disponibilità, di collaborazione e di prontezza anche economica - veda respingere senza alcun motivo le reiterate sue preghiere d'essere sollevato, nei limiti del possibile, da ogni impedimento (anche architettonico), **e sia da tempo vittima costante ed abituale di una condotta ingiustificata, ostruzionistica, emulativa ed ostile da parte dei vicini di casa residenti nel condominio in cui il beneficiario abita, condotta proseguita malgrado l'intervento, vano, dei servizi socio-assistenziali, inviati, all'uopo, dal g.t., intervento teso ad alleviare le condizioni di vita del soggetto "vulnerabile", ridotto all'esasperazione per dover rinunciare ad atti, a comodità e comportamenti elementari per nulla nocivi agli altri condomini, ma per lui indispensabili per condurre una vita normale.**

- **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E DIFESA DI POSIZIONI GIURIDICHE**
- L'Amministrazione di sostegno può avere ad oggetto il compimento, nell'interesse del beneficiario altrimenti impossibilitato a causa della patologia dalla quale è affetto, **di atti volti ad impugnare i provvedimenti amministrativi di allontanamento e/o espulsione dal territorio dello Stato italiano adottati nei suoi confronti**. (Nella specie si trattava di cittadina extracomunitaria affetta da schizofrenia paranoide, perciò impossibilitata a compiere, non comprendendone significato e rilievo, l'impugnazione - peraltro entro un'imminente scadenza - del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti).

- **Chi paga i consulenti tecnici se l'iniziativa per la nomina dell'Ads parte dalla Ulss**

- **Tribunale Oristano 02/02/2006**
- Il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno ha natura non contenziosa con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui sia promosso ad iniziativa dei responsabili dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 406, comma 3, c.c., gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, in mancanza di una precisa disposizione di legge, **sono posti a carico dell'erario,** in base all'applicazione analogica dell'art. 145 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (il quale, nel disciplinare il regime del pagamento dei compensi ai consulenti tecnici nei procedimenti d'interdizione e inabilitazione promossi dal P.M, prevede che i medesimi siano anticipati dall'erario).

- **Ads , prodigalità e ludopatia**

- **Tribunale Modena 20/03/2008**
- Può nominarsi un amministratore di sostegno a beneficio di un soggetto che tenda ad accumulare ingenti debiti per ragioni di prodigalità e dedizione al gioco.

- **Tribunale Catania 21/11/2007**
- Va ritenuta l'esistenza della prodigalità, ai fini **dell'inabilitazione,** tale, in considerazione del consistente patrimonio immobiliare dell'inabilitando, da esporre lo stesso e i suoi familiari a gravi pregiudizi di natura economica, se l'inabilitando abbia in parte dissipato sconsideratamente il suo notevole patrimonio e abbia posto in essere comportamenti inspiegabili e disordinati, con eccessiva larghezza nello spendere.

- **Amministratore di sostegno e divorzio**

- **Tribunale Modena 08/11/2007**
- Ritenuto che incombe sull'amminitratore di sostegno la cura primaria degli interessi anche personali ed esistenziali dell'incapace che voglia divorziare, è valida ed operativa la domanda a tale scopo avanzata dall'amministratore a ciò autorizzato dal g.t.

- **Si può nominare un amministratore di sostegno se è stata già conferita da parte del beneficiario a persona di sua fiducia una procura generale ?**

- Tribunale Modena sez. II 23/12/2008
- Qualora una persona gravemente ammalata ed incapace di provvedere ai propri interessi patrimoniali abbia già dato, all'uopo, rituale e valida procura generale a soggetto idoneo e fedele al mandato ricevuto, il g.t., pur richiesto di nominare all'ammalato un a.d.s. anche per la cura dei suoi interessi patrimoniali, non può sovrapporre un proprio provvedimento alla volontà liberamente e consapevolmente già espressa, nelle forme rituali, dall'inabile, provvedimento superfluo ed ultroneo.

- **5) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CONVENZIONE DI NEW YORK**

- **"AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E CONVENZIONE DI NEW YORK"- La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18, - Slide tratta da : Giuseppe BUFFONE - www.personaedanno.it 10.4.2009**
- La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18,
- **AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE PERSONE CON DISABILITA'**
- riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" (collocati nel novero dei "principi generali", v. art. 3 della convenzione).
- **DEFINIZIONE DI DISABILITA'**
- Per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II, Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

- **OBBLIGHI DEGLI STATI**
- La Convenzione, all'art. 12 ("uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce: "Gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario".
- **ACCESSO ALLA GIUSTIZIA**
- Vi sono, poi, precise disposizioni quanto all'accesso alla giustizia (art. 13) ove si prevede che gli Stati Parti "garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta in tutte le fasi del procedimento giudiziario ". Il concetto di «accomodamento» è definito dalla Convezione (art. 2): per accomodamento ragionevole "si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali".

- **Cassazione civile sez. I 25/10/2012 n. 18320**
- La disciplina normativa nell'amministrazione di sostegno è pienamente compatibile con la Convenzione di New York 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con gli art. 1 e 2 l. 3 marzo 2009 n. 18, nella parte che concerne l'obbligo degli stati aderenti di assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica siano proporzionate al grado in cui esse incidono sui diritti e sugli interessi delle persone con disabilità, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità indipendente e imparziale (art. 1 e 2), anche in ordine al decreto del giudice tutelare, il quale preveda l'assistenza negli atti di ordinaria amministrazione specificamente individuati, nonché, previa autorizzazione del giudice, di straordinaria amministrazione, ferma restando la facoltà del beneficiario di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, con il dovere dell'amministratore di riferire periodicamente in ordine alle attività svolte con riguardo alla gestione del patrimonio dell'assistito, nonché in ordine a ogni mutamento delle condizioni di vita personale e sociale dello stesso.

- **«IL TRUST» E «IL DOPO DI NOI»**
- **DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2016, in un testo risultante dall'unificazione di più disegni di legge**
- **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE.**

- **Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini. come risultante dagli emendamenti approvati**

TRUST : POSSIBILI TRADUZIONI

- accordo finanziario
- - affidamento
- - affidarsi
- - cartello
- - confidare
- - confidare in
- - confidenza
- - consorzio
- - credere in
- - credito
- - cura
- - far credito
- - fidanza
- - fidare
- - fiducia
- - monopolio
- - obbligo
- - responsabilità
- - speranza
- - sperare

- **LEGGE 16 OTTOBRE 1989, N. 364: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE AI TRUSTS E SUL LORO RICONOSCIMENTO, ADOTTATA DA L'AJA IL 1° LUGLIO 1985.**

DEFINIZIONE LEGALE DEL TRUST

- Art. 2 Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, **il costituente -** con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un **trustee** nell'interesse di un **beneficiario** o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
- **CARATTERISTICHE**
- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee …..omissis
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. omissis

- **SCOPO DEL DISEGNO DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO ITALIANO**

- **1. La presente legge,**
- **in attuazione dei principi stabiliti**
- dagli articoli 2, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18,
- **è volta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità.**

- **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
- **ARTICOLO N.2 COST.**
- [I] La Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede **l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**

- **ARTICOLO N.30 COST.**
- [I] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- **[II] Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**
- [III] omissis
- [IV] omissis

- **ARTICOLO N.32 COST.**
- [I] La Repubblica **tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti**.
- [II] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

- **ARTICOLO N.38 COST.**
- [I] Ogni cittadino **inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere** ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- [II] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- **[III] Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.**
- **[IV] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.**
- [V] L'assistenza privata è libera.

- **CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA**
- **Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila**

- **Articolo 24 Diritti del bambino**
- 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
- Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

- **Articolo 26 Inserimento dei disabili**
- **L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.**

- **CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, FATTA A NEW YORK IL 13 DICEMBRE 2006 E RATIFICATA DALL'ITALIA CON LA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18,**
- **Articolo 3 - Principi generali della Convenzione**
- "Il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- la non discriminazione;
- la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- la parità di opportunità;
- l'accessibilità;
- la parità tra uomini e donne;
- il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità".

- **Articolo 19 - Vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella collettività**
- […] "Le persone con disabilità abbiano
- la possibilità di **scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza** e dove e con chi vivere;
- accesso ad una varietà di **servizi di sostegno** domiciliari, residenziali e di altro tipo, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere ed essere incluse nella società e impedire che siano isolate o segregate dalla collettività;
- i servizi e le strutture destinati alla popolazione generale siano messe a disposizione, **su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni".**

- **OGGETTO DEL DISEGNO DI LEGGE SUL TRUST**
- 2. La presente legge disciplina misure di **assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave** non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità……**prive di sostegno familiare** in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

- ARTICOLO N.3 legge 104/92 Soggetti aventi diritto
- 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2) .
- 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- **3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.**
- Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici .
- omissis

- Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono adottate previa predisposizione o aggiornamento del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, **e sono assicurate anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.**

- ARTICOLO N.14 legge 328/2000
- Progetti individuali per le persone disabili.
- 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.
- 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, **oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonchè le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.**
- 3. omissis

- **ANCORA SULLO SCOPO DELLA LEGGE**
- Le misure di assistenza, cura e protezione sono assicurate anche **in vista del venir meno del sostegno familiare** realizzando **la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.**
- **Amministratore di sostegno**
- **Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno**, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario.
- **Erogazioni e Trust**
- 3. La presente legge è volta, altresì, ad **agevolare erogazioni** di soggetti privati e la costituzione di **trust** in favore di persone con disabilità, secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

- **Art 2. (Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio)**
- 1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, **sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1** della presente legge su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.
- 2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **gli obiettivi di servizio da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1,** nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

- **Art. 3 (Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)**
- **Istituzione del fondo**
- 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, e all’articolo 2, comma 2, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato “Fondo”.** La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell’articolo 9.
- **Accesso al fondo**
- 2. L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo **è subordinato alla sussistenza di requisiti** da individuare con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
- **Competenze delle Regioni**
- 3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati e di verifica dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

- **Art. 4 (Finalità del Fondo)**
- 1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2 e, in particolare, alle seguenti finalità:
- a) **attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione, di supporto alla domiciliarità** in residenze o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengono conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
- b) realizzare interventi di permanenza temporanea in una **soluzione abitativa extrafamiliare** per far fronte ad eventuali emergenze;

- c) realizzare **interventi innovativi di residenzialità** per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

- d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c**), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze** per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone di cui all'articolo 1, comma 2.

- 2. Al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, **possono compartecipare** le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all’articolo 1.
- Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il **coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza** delle persone con disabilità.

- **Art. 5**
- **(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave)**
- 1. All’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» sono inserite le seguenti:
- «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi **per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».**
- 2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l’anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede ai sensi del successivo articolo 9.

ART. 6. (ISTITUZIONE DI TRUST A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE).

Esenzioni fiscali

1. **I trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio di trust,** all'atto della loro istituzione ovvero anche successivamente, in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni** prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

Condizione per le esenzioni fiscali

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo **sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust.**

- **ALTRE CONDIZIONI ESSENZIALI PER IL TRUST**
- 3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
- **Atto pubblico**
- a) l'istituzione del trust sia fatta per atto pubblico;
- **Contenuto dell'atto pubblico**
- b) l'atto istitutivo
- identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;……
- descriva le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito;
- indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;

- **Obblighi del trustee**
- c) l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo indichi inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;
- **Beneficiari con disabilità grave**
- d) gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;
- **Beni conferiti e destinazione**
- e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
- **Soggetto preposto al controllo**

f) l’atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni
- imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee;
- **Termine finale**
- g) l’atto istitutivo stabilisca il termine finale di durata del trust nella data della
- morte della persona con disabilità grave;
- **Destinazione patrimonio residuo**
- h) l’atto istitutivo stabilisca la destinazione del patrimonio residuo.

Tassa fissa di registro

4. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Imposta di bollo

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Riduzioni, franchigie o esenzioni IMU

6. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Erogazioni liberali e donazioni

7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.

Decorrenze delle agevolazioni

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Modalità di attuazione

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Minori entrate per lo Stato

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

ART. 7. (CAMPAGNE INFORMATIVE).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico** previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed **agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.**

Art. 8

(Relazione alle Camere).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della

presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

ART. 9.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a **90 milioni** di euro per l'anno 2016, a **38,3** milioni di euro per l'anno 2017 e a **56,1** milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

- **Autorità: Tribunale Bologna**
- **Data: 11/05/2009**
- **Classificazioni:** TRUST, ATTI DI DESTINAZIONE E CONTRATTI FIDUCIARI - Trust - - in genere
- Può essere autorizzato il conferimento di beni ereditari in trust, unico **strumento adeguato per proteggere il beneficiario di amministrazione di sostegno (e il suo patrimonio) senza ridurne ulteriormente la capacità di agire** (evita l'adozione di misure ablative più gravi quali l'interdizione, che risulterebbe troppo sbilanciata a favore della tutela del patrimonio e penalizzante per la persona del beneficiario, del quale occorre considerare i bisogni e le aspirazioni).

- **Autorità: Tribunale Modena Data: 11/12/2008**
- **Fonti:** Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2009, 3, 1256 (s.m.) (nota di: Nardi)
- **Classificazioni:** MANDATO E RAPPRESENTANZA - Mandato - - trust
- **È opportuna e legittima**, ex art. 2645 ter c.c., a tutela e salvaguardia dei beni mobili ed immobili, presenti e futuri di un minore soggetto a tutela e protutela, **l'istituzione, a richiesta del protutore, di un Trust** che vincoli i beni predetti al soddisfacimento delle esigenze, personali e patrimoniali, del minore predetto, qualora, anche alla luce di un motivato parere redatto da un c.t.u., il Trust sia **conveniente ed utile al minore stesso**; il provvedimento del G.t. deve prevedere il **rendiconto annuale** e deve contenere la designazione e la nomina di un **Trustee** esperto e di sicuro affidamento, affiancato da un **"Guardiano"** estraneo al gruppo familiare del minore e di pari affidamento e competenza tecnica; fermo restando che, raggiunta la maggiore età, il minore, se capace, può disporre la cessazione del Trust.

- **Autorità: Tribunale Genova 14/03/2006**
- **Amministrazione di sostegno - Disabile beneficiario - Trust - Istituzione di trust.**
- L'amministratore di sostegno può essere autorizzato dal Giudice Tutelare all'istituzione di un trust nell'interesse dello stesso beneficiario della procedura e del di lui figlio, anch'egli soggetto disabile.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ernesto.mancini@hotmail.it